

 <p>CERT. N. 50 100 14484-Rev 004</p> <p>Conduzione del Mezzo Navale</p> 	 <p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Istituto Istruzione Superiore Statale "Mazzone" Uffici Amm.vi e Dirigenza Via F. Cilea s.n.c. - 89047 Roccella Jonica (R.C.) C. M. : RCIS03800B - Tel. 0964048025 - 0964048022 C.F. : 90034720806 - Codice Univoco Ufficio:UFQDK8 Liceo Scientifico - Via F. Cilea s.n.c. -ITI Maiorana - Via E. Fermi s.n.c. - 89047 Roccella Jonica e-mail: rcis03800b@istruzione.it - pec:rcis03800b@pec.istruzione.it - sito web: www.iismazzone.edu.it</p>	
--	--	---

Protocollo e data (vedi signature)

Al Dott. Scordo Giovanni

Via Soccorso 22 – Reggio Calabria

Albo – Atti Sede

CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di Sorveglianza Sanitaria (D. Lgs. 81/2008 e S.M.I.) CIG Z213C9CC7C

TRA

L'Istituto Istruzione Superiore P. Mazzone Roccella Ionica, via Francesco Cilea snc – Roccella Ionica (RC) C.F. 90034720806 aderente alla rete **di scopo " Uniti per lavorare meglio" –** rappresentato dalla Dirigente scolastica dott.ssa Rosita Fiorenza, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati

E

Il Dott. **SCORDO GIOVANNI** nato a **[redacted] (RC)** il **16/04/1970** – C.F.: **SCRGNN70D18D976V** residente a **[redacted] Reggio Calabria in via Soccorso 22**

Premesso che:

Visti l'art. 18 c.1 lett. a e l'art. 41 del D. Lgs n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

Visto l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera professionale con esperti per particolare attività;

Visto il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Considerato che in data 03/04/2022 alcune Istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria Ambito 5 CAL-10 hanno sottoscritto l'accordo della rete di scopo **"Uniti Per Lavorare Meglio"** e l'Istituto di Istruzione Superiore Liceo Zaleuco di Locri è stato designato Scuolacapofila dell'Accordo di Rete;

Considerato che in base a quanto previsto dal documento di Valutazione dei Rischi di ciascun Istituto della rete si rende necessario procedere all'individuazione del Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;

Verificato che non esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche della rete una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere il suddetto incarico;

Visto l'art.6 dell'incarico prot.n. 12217 del 13/09/2022, che prevede la possibilità di rinnovo dello stesso;

Accertata la disponibilità del medico competente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Affidamento dell'incarico di MEDICO COMPETENTE al dott. SCORDO GIOVANNI del servizio di tutela alla salute, per la valutazione dei rischi e l'esercizio di Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e S.M.I.) in favore dell'Istituto Istruzione Superiore " P.Mazzone" Roccella Ionica, aderente alla Rete di Scopo denominata "Uniti Per Lavorare Meglio" alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dall'Accordo Quadro stipulato con il Liceo Scientifico Zaleuco - Locri, scuola capofila della rete.

Art. 3 - Compiti Specifici del Medico Competente

Il professionista dovrà pertanto ricoprire il ruolo di Medico Competente svolgendo quanto previsto dal decreto facendosi carico di dare il proprio supporto per l'assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni che verranno assolti espletando in particolare i seguenti servizi:

- ✓ Compiti previsti dagli art. 25,29,39,40,41,42 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ Svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze;
- ✓ Organizzazione in piena autonomia in accordo con i Dirigenti Scolastici della Rete, dei lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario, dei calendari per l'effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dallo stesso Medico;
- ✓ Predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da effettuarsi nel corso dell'anno;
- ✓ Stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- ✓ Effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ Effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi lavorativi;
- ✓ Programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
- ✓ Informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
- ✓ Collaborazione nell'individuazione dei DPI;
- ✓ Stesura relazione sanitaria annuale;
- ✓ Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- ✓ Assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;
- ✓ Assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ✓ Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità);
- ✓ Supporto per l'organizzazione dei corsi di formazione e informazione.

Art 4-. Modalità operative di intervento

Nel dettaglio, il Medico Competente dovrà impegnarsi a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto di monitorare la conformità del Servizio;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle

attività di cui al presente Contratto.

Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Medico Competente acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

Il Medico Competente, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Istituto da eventuali pretese di terzi.

Art 5 - Modalità di Svolgimento del Servizio

Il servizio sarà svolto dal Medico competente con accessi alla struttura scolastica per l'analisi, le verifiche documentali, i colloqui con la presidenza ed il personale coinvolto, in base alle esigenze riscontrate. Gli accessi e gli incontri presso la struttura scolastica saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti.

L' Istituzione Scolastica si obbliga ad assicurare al Medico Competente:

- la necessaria collaborazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto del contratto;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Art. 6 - Durata del Contratto

L'incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle due parti. Non è ammesso alcun rinnovo tacito del presente contratto né la necessità di inoltro di alcuna disdetta da parte della Istituzione scolastica, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

Art. 7 - Vincoli

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione per anni 1.

Art. 8- Cessione del Contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 9 -Responsabilità del Medico Competente e garanzie

Il Medico Competente, si obbliga ad eseguire le attività con cura e diligenza e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'Istituto Scolastico e il Medico competente dott. Scordo Giovannia si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

Art. 10- Impegni dell'Affidatario

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 12.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 11 -Responsabilità dell'Affidatario e garanzie

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività con cura e diligenza e nel rispetto di tutte le norme e

prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Affidatario.

Massimali di spesa previsti:

PRESTAZIONE	CORRISPETTIVO max
<p>Sorveglianza Sanitaria annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione dell'incarico annuale - incontri periodici con RSPP e Dirigente Scolastico per la valutazione dei rischi (almeno 2 volte l'anno nei mesi di ottobre e marzo) - elaborazione programma sanitario - relazione ed analisi esito valutazione - consulenza telefonica 	€ 0,00
<p>Assistenti Amministrativi e Tecnici - D.S. e D.S.G.A.</p> <p>Visita medica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di Cartelle Sanitarie da effettuare nel mese di Settembre - Screening Ergoftalmico (Visiotest) - Alcol-test <ul style="list-style-type: none"> -VFR (Valutazione morfo-funzionale del rachide – Posture incongrue) - Visita medica periodica, con aggiornamento della cartella sanitaria - Eventuali spirometria/audiometria/altri accertamenti diagnostici 	€ 22,00
<p>Docenti e Collaboratori Scolastici</p> <p>Visita medica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di Cartelle Sanitarie da effettuare a richiesta nel mese di Settembre - Alcol-test - VFR (Valutazione morfo-funzionale del rachide – Posture incongrue) - Visita medica periodica, con aggiornamento della cartella sanitaria - Eventuali spirometria/audiometria/altri accertamenti diagnostici 	€ 20,00
Eventuali visite di revisione per tutto il personale	€ 18,00

Art. 12 – Compenso

Il compenso per la prestazione comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta) è pari ad Euro **500,00 (CINQUECENTO/00) annui**. Il compenso per la prestazione verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione stessa, previa presentazione della fattura e rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 13 – Termini di Erogazione del Compenso.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con periodicità annuale, entro 30 giorni dal

ricevimento della fattura o documento analogo.

Art. 14 -Sospensione del Contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, e che non siano prevedibili al momento della sua stipulazione, il Responsabile del Procedimento ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

La sospensione può, essere disposta dal Responsabile del Procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Affidatario può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione del Servizio.

La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.

Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Art. 15 - Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 14 sono considerate illegittime, e danno diritto all'Affidatario ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 16 - Divieto di modifiche introdotte dall'Affidatario

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'Affidatario se non è stata disposta con le modalità di cui al successivo art. 17.

Art. 17- Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P. della Scuola.

Art. 18 -Divieto di cessione del Contratto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Art. 19 – Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e

92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/11, l'Istituto potrà recedere dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. In caso di recesso, l'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.

Art. 20 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti

L'Affidatario riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

L'Affidatario garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità all'Accordo Quadro sottoscritto dalla Scuola Capofila della rete "Scuole e Privacy" per tutta la durata del Contratto.

L'Affidatario assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro sopra richiamato.

Art. 21 - Risoluzione del Contratto

Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà, in ogni caso, sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Quando il Direttore dell'Esecuzione (DSGA) competente accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. competente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. competente. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Istituto dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione (DSGA) competente assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Affidatario medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto dichiara risolto il Contratto.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Istituto dovrà liquidare al DPO le prestazioni rese fino a momento della risoluzione, utilizzando come parametro di riferimento il numero dei giorni di vigenza del contratto (Compenso lordo annuale: 365 gg. x gg. di vigenza contratto). Null'altro sarà dovuto al professionista interessato.

Anche il D.P.O. potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R; in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Art. 22 - Clausole risolutive espressa

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo all'Affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte

dell'Affidatario;

- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto;
- mancata restituzione della copia sottoscritta del Contratto trasmessa dall'Istituto, una volta decorso il termine di 20 giorni solari dalla sua trasmissione.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 23-Tracciabilità Flussi Finanziari

Il corrispettivo spettante al Medico Competente per i servizi resi, verrà liquidato, previa verifica positiva dell'intera fornitura dei servizi.

Per i pagamenti di cui sopra e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

A tal fine, l'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto

previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara CIG derivato Z4A2CF531

-comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 24 - Obblighi di Riservatezza

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 25 - Controversie.

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di **Locri**.

Art. 26- Pubblicazione

Il presente Contratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Istruzione Superiore P. Mazzone Roccella Ionica www.iismazzone.gov.it alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 27 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio al Codice Civile all'Accordo Quadro ed alla specifica normativa vigente in materi

FIRMA
IL MEDICO COMPETENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto el contratto); Art. 3 (Compiti specifici del DPO); Art.4 (Modalità operative di intervento); Art.5 (Modalità do svolgimento dell'incarico professionale); Art. 6 (Durata del contratto); Art. 7 (Vincoli); Art. 8 (Cessione del contratto); Art. 9 (Collaborazioni); Art. 10 (impegni dell'Affidatario); Art. 11 (Responsabilità dell'Affidatario e garanzie); Art. 12 (Compenso); Art. 13 (Termini di erogazione del compenso); Art. 14 (Sospensione del contratto); Art. 15 (Sospensioni illegittime); Art. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall'affidatario); Art. 17 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia); Art. 18 (Divieto di cessione del contratto); Art. 19 (Recesso); Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 21 (Risoluzione contratto); Art. 22 (Clausole risolutive espresse) Art. 23 (Tracciabilità flussi finanziari); Art. 24 (Obblighi di riservatezza); Art. 25 (Controversie); Art. 26 (Pubblicazione); Art. 27 (Norma di rinvio).

FIRMA
IL MEDICO COMPETENTE
